

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Elevazione del limite massimo di età dell'obbligo scolastico per i mongoloidi e cerebropatici e norme per il funzionamento delle scuole speciali per la loro educazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad elevare, in primo luogo, il limite massimo dell'obbligo scolastico per i fanciulli mongoloidi e cerebropatici da 14 a 16 anni di età presso le scuole elementari speciali. L'elevazione di tale limite vuol essere, nello stesso momento, il riconoscimento del diritto alla scuola a tali fanciulli da parte della società. Per ora esso è riconosciuto in Italia solamente ai sordomuti, per i quali appunto la legge prevede l'obbligo scolastico (e perciò il dovere dello Stato di istituire per loro scuole speciali) dai 6 ai 16 anni di età.

I mongoloidi e cerebropatici hanno un livello mentale scarso e perciò appare subito indispensabile elevare tale limite da 14 a 16 anni. Se infatti si reputa necessario per un fanciullo normale un periodo d'istruzione e di educazione di almeno otto anni, tale periodo è da ritenere assolutamente insufficiente per i fanciulli mongoloidi. L'intelligenza di costoro, ripetiamo, è assai al di sotto del livello medio e perciò reputiamo

che soltanto l'opera educativa che si protragga nel tempo possa essere in grado di supplire, anche se solo in minima parte, al loro scarso livello intellettuale. D'altra parte, elevare il limite massimo dell'obbligo da 14 a 16 anni significa fare oggi un primo passo verso un traguardo al quale ormai sono giunti non pochi paesi europei ed extraeuropei (dei quali alcuni l'hanno finanche superato portandolo a 18 anni) nel settore di tutta l'istruzione pubblica. Verso tale limite di 16 anni vanno anche in Italia orientandosi non pochi uomini di scuola. La stessa partecipazione all'educazione di larghe masse popolari sta rendendo non più attuale il limite dell'obbligo a 14 anni fissato dalla legge.

In secondo luogo, il presente disegno di legge vuole mirare a ridurre il numero di alunni mongoloidi e cerebropatici da affidare ad una sola scuola. Considerate le scarse capacità di costoro e le serie difficoltà, anche di movimento, cui essi vanno incontro, lo Stato deve istituire una scuola per un minimo di tre alunni e un massimo di 5.

Superato questo numero (cinque), lo Stato deve istituire una seconda scuola. Superato il numero di 10, una terza scuola e così via. Attualmente il numero massimo di alunni per scuola è di 10, ma questo, per i motivi detti prima, crea grave turbamento all'opera educativa. D'altra parte, il recentissimo provvedimento legislativo n. 820 del 23 settembre 1971 dispone per il funzionamento delle scuole elementari pluriclassi un numero minimo di 5 alunni e massimo di 10. È perciò doveroso ridurre il numero di alun-

ni mongoloidi e cerebropatici per ogni scuola.

In terzo luogo, questo disegno di legge vuole assicurare ai fanciulli mongoloidi e cerebropatici una scuola a tempo pieno. A tale scopo, oltre all'insegnante che ora svolge il suo compito di 25 ore settimanali, in tale scuola dev'essere nominato un altro insegnante per 24 ore settimanali (4 ore giornaliere, di cui una per assistere e vigilare gli alunni durante la refezione e le altre tre per attività formative).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'obbligo scolastico per i mongoloidi e cerebropatici inizia all'età di sei anni e termina a sedici anni.

Art. 2.

Sono istituite scuole speciali statali per alunni mongoloidi e cerebropatici.

Ciascuna classe della scuola speciale accoglie un numero di alunni non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Art. 3.

La scuola speciale per mongoloidi e cerebropatici è a tempo pieno.

L'orario quotidiano è complessivamente di 8 ore e 10 minuti primi.

In ciascuna classe della scuola speciale prestano la propria opera due insegnanti: il primo per 4 ore e 10 minuti primi giornalieri (25 ore settimanali); il secondo per 4 ore giornaliere (24 ore settimanali), ivi compreso il tempo di assistenza e di vigilanza degli alunni durante la refezione.